

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

\*\*\*\*

### Sommario

(1)	INQUADRAMENTO GENERALE.....	1
(1.1)	Quadro normativo.....	2
(1.2)	Fonti di riferimento.....	2
(1.3)	Definizioni.....	2
(2)	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	3
(2.1)	Ambito soggettivo ( <i>chi può segnalare</i> ).....	3
(2.1.1)	<i>I Segnalanti</i> .....	3
(2.1.2)	<i>I soggetti diversi dai Segnalanti</i> .....	3
(2.2)	Ambito oggettivo ( <i>cosa si può segnalare</i> ).....	4
(2.2.1)	<i>Oggetto della Segnalazione</i> .....	4
(2.2.2)	<i>I requisiti e le caratteristiche delle Segnalazioni</i> .....	4
(2.2.3)	<i>Le Segnalazioni anonime</i> .....	5
(2.2.4)	<i>Le Segnalazioni escluse</i> .....	5
(3)	I CANALI DI SEGNALAZIONE.....	5
(3.1)	In generale: i canali interni ed esterni ( <i>come si segnala</i> ).....	5
(3.2)	In particolare: i canali di Segnalazione interni adottati dalla Società.....	6
(4)	LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
(4.1)	Il Gestore della Segnalazione.....	7
(4.1.1)	<i>Identificazione</i> .....	7
(4.1.2)	<i>Coinvolgimento di altri soggetti</i> .....	7
(4.1.3)	<i>Conflitto di interessi</i> .....	7
(4.2)	Procedimento di gestione della Segnalazione.....	7
(4.2.1)	<i>Premessa</i> .....	7
(4.2.2)	<i>Ricezione della Segnalazione</i> .....	7
(4.2.3)	<i>Valutazione preliminare circa l'ammissibilità della Segnalazione</i> .....	8
(4.2.4)	<i>Istruttoria</i> .....	8
(4.2.5)	<i>Chiusura del procedimento</i> .....	8
(4.2.6)	<i>Reporting sulle segnalazioni</i> .....	9
(4.2.7)	<i>Conservazione / cancellazione delle informazioni</i> .....	9
(5)	LE TUTELE PREVISTE DALLA NORMATIVA.....	9
(5.1)	<i>Premessa</i> .....	9
(5.2)	<i>Tutela della riservatezza</i> .....	9
(5.3)	<i>Tutela da eventuali Ritorsioni</i> .....	9
(5.4)	<i>Limitazioni di responsabilità per il Segnalante</i> .....	10
(6)	CONSEGUENZE IN CASO DELL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI.....	10
(7)	OBBLIGATORietà DELLA PROCEDURA.....	10

\*\*\*\*

### (1) INQUADRAMENTO GENERALE.

La presente procedura (di seguito anche “**Procedura**”) ha lo scopo di disciplinare il processo di raccolta e di gestione delle segnalazioni da parte di EDEA S.R.L. (di seguito anche “**Società**”) nel rispetto della normativa vigente e delle *best practice* in materia di *whistleblowing*.

In particolare, la Società – attraverso la Procedura – si propone di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, tutelando la riservatezza dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, salvaguardandoli dai rischi di eventuali ritorsioni, fermi in ogni caso i diritti e/o gli obblighi di

denuncia alle Autorità Giudiziarie, di Vigilanza competenti, e quelli di segnalazione agli organi di controllo eventualmente istituiti presso la Società.

\*\*

### (1.1) Quadro normativo.

Il D.lgs. 24/2023 – in attuazione della Direttiva UE 1937/2019 – introduce nel sistema italiano una disciplina organica ed unitaria in materia *whistleblowing*, che rappresenta il meccanismo giuridico tramite cui un soggetto lavoratore (in senso amplissimo: dipendente, collaboratore, professionista, consulente, ecc.) può segnalare un illecito di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

La disciplina del *whistleblowing* si applica ai soggetti privati che:

- a) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
- b) pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.lgs. 24/2023 (cfr. servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente);
- c) pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

\*\*

### (1.2) Fonti di riferimento.

La Procedura è coerente con le *best practices* e funzionale alla realizzazione dello scopo della normativa, cui si rinvia per quanto non espressamente qui disciplinato.

Di seguito, un prospetto esemplificativo delle fonti applicabili.

<b>Normativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttiva UE 1937/2019</li> <li>- D.lgs. 24/2023</li> <li>- D.lgs. 231/2001</li> <li>- Regolamento UE 2016/679</li> <li>- D.lgs. 196/2003</li> </ul>
<b>Linee Guida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linee Guida Anac, approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023</li> <li>- Guida operativa per gli enti privati Confindustria (ottobre 2023)</li> </ul>

\*\*

### (1.3) Definizioni.

Ai fini della presente Procedura di seguito vengono definiti i termini rilevanti:

<b>Contesto lavorativo</b>	<i>le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.</i>
<b>Facilitatore</b>	<i>una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.</i>
<b>Gestore</b>	<i>il soggetto o l'insieme di soggetti preposti alla gestione del canale di segnalazione interna.</i>
<b>Persona Coinvolta</b>	<i>la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.</i>

<b>Ritorsione</b>	<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.</i>
<b>Segnalante</b>	<i>la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.</i>
<b>Segnalazione</b>	<i>comunicazione scritta e/o orale di informazioni sulle violazioni.</i>
<b>Violazioni</b>	<i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, indicati all'art. 2, co. 1, lett. a), D.lgs. 24/2023, e, a titolo esemplificativo, che possono consistere in: (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (ii) (ove applicabile) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei Modelli 231.</i>

\*\*\*

## **(2) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.**

### **(2.1) Ambito soggettivo (chi può segnalare).**

#### **(2.1.1) I Segnalanti.**

I soggetti che possono presentare una Segnalazioni sono:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015 (ad es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
- i lavoratori autonomi (compresi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c.), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad es. agenzia, rappresentanza commerciale) e di cui all'art. 2 D.lgs. 81/2015 (ad es. le collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative), che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad es. componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

\*

#### **(2.1.2) I soggetti diversi dai Segnalanti.**

La normativa di settore identifica anche soggetti che non sono ricompresi tra i Segnalanti (cfr. par. 2.1.1), ma che – in forza della loro posizione di vicinanza con il segnalante – godono delle stesse misure di protezione. Essi sono:

- il Facilitatore (cfr. par. 1.3);
- persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante (ad es. persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, quali colleghi, ex-colleghi, collaboratori) e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo e che hanno con questo un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora;
- gli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo del Segnalante.

\*\*

## **(2.2) Ambito oggettivo (cosa si può segnalare).**

### **(2.2.1) Oggetto della Segnalazione.**

Oggetto di Segnalazione sono le informazioni (compresi i fondati sospetti) sulle Violazioni di normative nazionali e dell'Unione e segnatamente:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (i c.d. reati presupposto);
- c) violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 eventualmente dotato, nonché dei suoi allegati e delle procedure ivi richiamate;
- d) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione<sup>(1)</sup>;
- e) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE)<sup>(2)</sup>;
- f) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- g) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati alle lettere **d)**, **e)** e **f)** di cui sopra.

\*

### **(2.2.2) I requisiti e le caratteristiche delle Segnalazioni.**

La Segnalazione, anche anonima, deve essere eseguita in buona fede ed offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Segnalazione è da considerarsi "circostanziata" qualora sia effettuata con un grado di dettaglio (ad esempio, con riferimento alla tipologia di Violazione, periodo temporale, società, funzioni e persone interessate e/o coinvolte) sufficiente a consentire al Gestore, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

In ogni caso:

- non è necessario che il Segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi, ma è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito o non conforme, integrante una Violazione sulla base di elementi concreti;
- le informazioni sulle Violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie, o altri indici sintomatici, che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una Violazione);

---

<sup>(1)</sup> Si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

<sup>(2)</sup> Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le Violazioni.

\*

### **(2.2.3) Le Segnalazioni anonime.**

Le Segnalazioni dalle quali **non** è possibile ricavare l'**identità** del Segnalante sono considerate "anonime". Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle Segnalazioni ordinarie e trattate in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura.

\*

### **(2.2.4) Le Segnalazioni escluse.**

Non possono essere oggetto di Segnalazione, in quanto escluse dall'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 24/2023:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che (i) attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro oppure (ii) inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate<sup>(3)</sup>;
2. le notizie palesemente prive di fondamento;
3. le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
4. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)<sup>(4)</sup>;
5. le Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. cit. (si tratta di violazioni che già garantiscono apposite procedure di segnalazione);
6. le Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

\*\*\*

## **(3) I CANALI DI SEGNALAZIONE.**

### **(3.1) In generale: i canali interni ed esterni (come si segnala).**

Il sistema di segnalazione è strutturato su tre livelli:

1. **i canali di segnalazione interni istituiti dalla Società** (v. *infra* par. 3.2), la cui gestione è affidata ad un apposito soggetto Gestore (v. *infra* par. 4) e il cui ricorso è da intendersi come privilegiato, in quanto si tratta di canali più prossimi all'origine dei fatti oggetto di Segnalazione;
2. **il canale di segnalazione esterno istituito presso Anac**, attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
  - a) se il canale interno di cui al punto 1. (i) non è attivo; oppure (ii) è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni;
  - b) il Segnalante ha già fatto la Segnalazione interna di cui al punto 1., ma non ha avuto seguito<sup>(5)</sup>;

---

<sup>(3)</sup> I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della Segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

<sup>(4)</sup> La dolosa segnalazione di eventi falsi, alterati o calunniosi può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari verso il Segnalante o, ove ne ricorrano i presupposti, la trasmissione della documentazione all'Autorità Giudiziaria per le azioni di competenza.

<sup>(5)</sup> Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il Gestore non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta.

- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna di cui al **punto 1. (i)** alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; oppure **(ii)** questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse<sup>(6)</sup>.

I Segnalanti possono utilizzare il canale esterno (Anac) quando sussistono le condizioni sopra descritte collegandosi al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;

- 3. la **divulgazione pubblica**, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale canale è attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
  - a) mancato riscontro sia alla segnalazione interna (di cui al punto 1.)<sup>(7)</sup> sia alla successiva segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.)<sup>(8)</sup>;
  - b) il Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.), la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli<sup>(9)</sup>;
  - c) il Segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - d) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna (di cui al punto 2.) possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
- 4. la **denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile**, nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga ai Segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la Violazione costituisce reato.

\*\*

### **(3.2) In particolare: i canali di Segnalazione interni adottati dalla Società.**

La Società – conformemente alla normativa e alle Linee guida Anac – ha istituito i canali di segnalazione interna per consentire ai Segnalanti di presentare Segnalazioni:

- **in forma scritta**, tramite
  - la piattaforma online raggiungibile al seguente link <https://whistlesblow.it/c/eeda-srl/1>;
- **in forma orale**, tramite
  - sistemi di messaggistica vocale, raggiungibili al seguente link <https://whistlesblow.it/c/eeda-srl/1>;
  - su richiesta del Segnalante, un incontro diretto.

Si tratta di canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della eventuale documentazione ad essa allegata.

Indipendentemente dal canale scelto (scritto o orale) da parte del Segnalante, la Società consente di riferire un fatto in forma anonima.

\*\*\*

---

<sup>(6)</sup> Ci si riferisce al caso in cui la Violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

<sup>(7)</sup> Ossia tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

<sup>(8)</sup> Ossia tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

<sup>(9)</sup> Ossia tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.



#### (4) LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

##### (4.1) Il Gestore della Segnalazione.

###### (4.1.1) Identificazione.

La gestione della Segnalazione è affidata ad un gestore esterno (di seguito anche “Gestore”) e la presente Procedura disciplina i relativi poteri ed obblighi.

Al fine di assicurare che le Segnalazioni vengano gestite in modo adeguato e conforme alle disposizioni normative, si dà atto che il Gestore è:

1. autonomo, ossia: **(i)** imparziale (non soggetto a condizionamenti e pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle Segnalazioni); **(ii)** indipendente (libero da influenze o interferenze da parte del *management* della Società);
2. specificamente formato in materia *whistleblowing*.

\*

###### (4.1.2) Coinvolgimento di altri soggetti.

Il Gestore si riserva la facoltà di coinvolgere altri soggetti (interni o esterni alla Società) – dietro congrua motivazione – al fine di gestire al meglio determinate Segnalazioni, procedendo anche alle conseguenti designazioni privacy.

In particolare, il Gestore potrà ricorrere a:

- altre funzioni/direzioni aziendali, ove necessitasse di supporto specialistico (IT, Risorse Umane, *Compliance*);
- professionisti terzi (esterni alla Società), ove necessitasse di assistenza nel procedimento di gestione della Segnalazione (es. avvocati, commercialisti, ecc.).

In ogni caso, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, prima del coinvolgimento di altri soggetti, sarà necessario **oscurare** ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di ogni altra Persona Coinvolta.

\*

###### (4.1.3) Conflitto di interessi.

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolga il Gestore della Segnalazione, direttamente o indirettamente<sup>(10)</sup>, il Gestore è escluso dalla gestione della Segnalazione.

In tal caso la gestione della Segnalazione è assegnata all'Ufficio Amministrazione.

\*\*

##### (4.2) Procedimento di gestione della Segnalazione.

###### (4.2.1) Premessa.

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni è suddiviso nelle seguenti fasi:

1. ricezione della Segnalazione;
2. valutazione preliminare circa l'ammissibilità della Segnalazione;
3. istruttoria;
4. chiusura del procedimento;
5. *reporting* sulle Segnalazioni.

\*

###### (4.2.2) Ricezione della Segnalazione.

A prescindere dal canale di Segnalazione scelto dal Segnalante (v. par. 3.2), il Gestore – **entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione** – rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione.

Qualora la Segnalazione fosse ricevuta oralmente, nel corso di un incontro diretto con il Gestore, la stessa – previo consenso del Segnalante – è documentata a cura del personale addetto mediante *(i)* registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure

---

<sup>(10)</sup> Ad es., ove il Gestore della Segnalazione coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque una Persona Coinvolta o interessata dalla Segnalazione.

mediante (ii) verbalizzazione (in quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale con la propria sottoscrizione).

Qualora una segnalazione sia presentata (i) a soggetti diversi dal Gestore e/o (ii) attraverso canali diversi da quelli previsti dalla presente Procedura (v. par. 3.1 e 3.2):

- se il Segnalante **dichiara espressamente** di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la Segnalazione è considerata "Segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa senza ritardo e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante;
- se il Segnalante **non dichiara espressamente** di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

\*

#### ***(4.2.3) Valutazione preliminare circa l'ammissibilità della Segnalazione.***

Il Gestore procede ad una prima valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità. In tal caso saranno esaminati:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati;
- l'eventuale documentazione allegata (se appropriata oppure inconferente).

All'esito della valutazione preliminare, il Gestore deciderà se:

- a) procedere con l'istruttoria,
- b) (oppure) archiviare la Segnalazione.

Nel caso di archiviazione, il Gestore comunicherà al Segnalante l'esito della valutazione preliminare, fornendo adeguata motivazione.

\*

#### ***(4.2.4) Istruttoria.***

L'istruttoria è condotta direttamente dal Gestore, che, ove necessario, può:

- coinvolgere altre funzioni aziendali interne oppure può interpellare un consulente esterno (v. par. 4.1.1), rispettando i necessari requisiti di tutela della riservatezza;
- avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione.

In ogni caso, al Gestore dev'essere garantito l'accesso libero e illimitato a tutti i documenti e i locali aziendali pertinenti.

Nel caso in cui l'istruttoria si protragga **per oltre 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione**, il Gestore dà riscontro al Segnalante, mettendolo al corrente che è in corso l'istruttoria.

\*

#### ***(4.2.5) Chiusura del procedimento.***

Il Gestore, all'esito dell'istruttoria, decide se:

- **dare seguito** alla Segnalazione, in quanto fondata, demandando la definizione degli eventuali necessari provvedimenti alle competenti funzioni interne e/o alle Autorità esterne, dandone riscontro al Segnalante;
- **archiviare** la Segnalazione, in quanto non fondata, dandone riscontro al Segnalante e fornendo adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto all'archiviazione.

L'esito del procedimento è formalizzato direttamente all'interno della piattaforma <https://whistlesblow.it/c/edeasrl/1> e/o in un verbale dedicato.





\*

#### **(4.2.6) Reporting sulle segnalazioni.**

Il Gestore riferisce, almeno annualmente, sulla tipologia di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte, al Consiglio di Amministrazione della Società, garantendo l'anonimato di tutti i soggetti coinvolti.

\*

#### **(4.2.7) Conservazione / cancellazione delle informazioni.**

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di accertamento, il Gestore archivia e custodisce le Segnalazioni (anche anonime) nonché i documenti, le relazioni, le trascrizioni e i verbali ad esse inerenti in un apposito archivio digitale dedicato.

Nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile, eventuali documenti cartacei saranno adeguatamente distrutti, dopo essere stati scansionati e archiviati nell'archivio digitale.

L'accesso all'archivio digitale, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati, è consentita solo ed esclusivamente al Gestore.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore:

- per un anno, se archiviate perché infondate;
- per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dalla chiusura del procedimento, negli altri casi. Decorsi i 5 anni, le Segnalazioni e la relativa documentazione saranno cancellate.

\*\*\*

### **(5) LE TUTELE PREVISTE DALLA NORMATIVA.**

#### **(5.1) Premessa.**

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende:

1. la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. la tutela da eventuali ritorsioni adottate dalla Società in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

\*\*

#### **(5.2) Tutela della riservatezza.**

La Società è tenuta a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sulla identità del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione. Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della Segnalazione, nonché all'identità dei Segnalanti e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del "need to know".

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso del Segnalante.

In tutti i casi in cui siano stati comunicati dati personali del Segnalante, nella gestione delle segnalazioni da parte del Gestore, i dati personali vengono oscurati.

\*\*

#### **(5.3) Tutela da eventuali Ritorsioni.**

È vietata ogni forma di Ritorsione, anche se solo tentata o minacciata. Le misure di tutela da Ritorsioni si applicano anche al Segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.

Per godere della protezione da ritorsioni:

1. i Segnalanti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, che le informazioni sulle



- Violazioni segnalate siano veritiere (non sono sufficienti supposizioni o “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio) e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto;
2. la Segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal d.lgs. 24/2023;
  3. è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad Anac.

\*\*

#### **(5.4) Limitazioni di responsabilità per il Segnalante.**

Il Segnalante non risponde né in sede penale, né in sede civile e/o amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta.

La limitazione di responsabilità, tuttavia, opera solo al ricorrere **cumulativo** di due condizioni:

- 1° al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione oggetto di Segnalazione;
- 2° la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

\*\*\*

#### **(6) CONSEGUENZE IN CASO DELL’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI.**

Nel caso in cui all’esito degli accertamenti effettuati a seguito del ricevimento della Segnalazione, risultino accertate Violazioni normative e/o regolamentari, su proposta del Gestore e della competente funzione interna della Società, potranno essere applicate **sanzioni** nei confronti di: il segnalato o altri eventuali soggetti coinvolti nei fatti segnalati, per le responsabilità accertate. Tali sanzioni saranno di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) oppure contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti)

Qualora le Violazioni accertate siano imputabili a componenti degli Organi Sociali e/o procuratori delle società, il Gestore ne dà tempestiva informativa all’organo amministrativo della Società, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Qualora le violazioni accertate riguardino il Gestore, lo stesso decadrà dal ruolo ricoperto, ferma restando l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali previste. Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e di ogni altra normativa interna applicabile.

Restano ovviamente fermi tutti gli obblighi e/o diritti di denuncia, segnalazione ecc. presso le autorità giudiziarie e/o amministrative competenti.

\*\*\*

#### **(7) OBBLIGATORIETÀ DELLA PROCEDURA.**

La presente Procedura costituisce **documento aziendale che deve essere osservato** e la cui inosservanza può comportare conseguenze di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) o contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti).

In particolare, potranno essere applicate sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei confronti di:



- a) coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- b) chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente Procedura;
- c) il Segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità sua penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

\*\*\*\*